SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1957

(62ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » (2131) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 735, 737, 738, 740
BUSONI 737
BUSSI, *relatore* 735, 737, 740
CARLI, *Ministro del commercio con l'estero* 737

La seduta è aperta alle ore 9,30

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, Gervasi, Longoni, Montagnani, Moro, Russo Salvatore, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

Intervengono il Ministro per il commercio con l'estero Carli e i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Sullo e per il commercio con l'estero Giardina.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali » (2131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non aver nulla da osservare per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSI, *relatore*. Non credo di essere esibizionista se ricordo, come premessa a questa breve illustrazione del disegno di legge, che già nella mia relazione al bilancio del commercio con l'estero ebbi a sottolineare — a pagina 30 o 31 — l'opportunità che fosse provveduto al rimaneggiamento della legge, richiamata dal

disegno di legge in discussione, proprio per facilitare l'uso di quei mezzi che con l'esperienza si sono dimostrati inadeguati. Lo faccio unicamente per sottolineare la prontezza del Ministro, il quale ha provveduto, secondo lo indirizzo che ha dato il Senato nella discussione del bilancio, a predisporre il disegno di legge in discussione, che richiede da parte nostra solamente di farci una chiara idea delle varie modifiche che vengono apportate al testo del disegno di legge precedente, modifiche di ordine tecnico e giuridico. Si può limitarsi, così, a rilevare le modifiche alla legge del 1953 nei punti di particolare evidenza.

Il primo punto sostanziale e principale è questo: mentre la legge del 1953 prevedeva l'assicurazione del credito all'esportazione fino al limite del 70 per cento, che si è dimostrato inadeguato, il disegno di legge in discussione porta questo limite all'85 per cento. È evidente che passando dal 70 all'85 per cento di assicurazione per quei rischi che la legge elenca, si traquillizzano gli esportatori in via definitiva. Col 70 per cento restava a carico dell'operatore una quota di rischio del 30 per cento: si arrischiavano evidentemente delle esportazioni che potevano diventare addirittura sotto costo. La legge attuale provvede a tranquillizzare gli esportatori in modo completo.

Vi sono, poi, tre punti che riguardano particolarmente ragioni di ordine tecnico e giuridico. La legge del 1953 — mi pare all'articolo 3 — specifica quali sono i rischi a cui i crediti possono andare incontro, rischi che la legge voleva coprire con l'assicurazione.

Su questo punto la legge attuale si sofferma per stabilire miglioramenti tecnici e giuridici, onde non avvenga che la legge del 1953 sia frustrata da ragioni dipendenti da difficoltà burocratiche.

Fra i rischi, al punto 5, la legge prevede le « difficoltà di trasferimenti valutari », che comportino un eccezionale ritardo nella rimessa in lire a favore degli esportatori italiani delle somme che gli esportatori esteri hanno pagato; si prevede, cioè, che per disposizioni valutarie l'operatore italiano, nonostante l'importatore estero abbia pagato, non possa essere coperto, e tale suo rischio, tanto grave, sarebbe ora coperto con il recupero dell'85 per cento, invece del 70 per cento. Senonchè, l'importatore estero, a volte, è lo stesso Stato estero e, quindi, lo stesso soggetto che dispone circa le norme valutarie; ne consegue che in tal caso la insolvenza o il ritardo nel pagamento potrebbe essere ravvisato come fatto dovuto all'importatore (Stato) e non alle difficoltà valutarie. L'esportatore italiano vedrebbe così, l'importatore estero fare un provvedimento ad uso e consumo proprio: tale rischio si verificherebbe senza alcuna possibilità che si possa garantirlo, perchè in quel caso appare come mancato pagamento da parte del cliente, e la legge del 1953 non lo copre di garanzia.

La legge attuale provvede in merito equiparando le due figure del mancato o ritardato trasferimento per difficoltà di ordine valutario e del mancato pagamento da parte dello Stato estero o dell'Ente pubblico.

In tema di revoca della commessa, come previsto al punto 4 dell'articolo 3 della legge precedente, l'attuale progetto provvede pure alle modifiche onde evitare che possano sorgere esitazioni nel decidere se la sospensione non dipende da situazioni diverse dalla insolvibilità.

La legge, infatti, non deve disporre assicurazioni qualora trattasi di risarcimento di danno, e non di insolvenza per nuovi rischi previsti all'articolo 3 della legge del 1953.

A questo punto dovrei fare un inciso. Il lavoro di elaborazione e studio del disegno di legge in discussione è stato fatto da me in sede ministeriale, ed è stato completato attraverso contatti ed esami diretti con l'onorevole Ministro. Si è così arrivati a una formulazione completata secondo le esigenze apparse nella discussione stessa, e quindi, anzichè portare all'esame il testo precedente, proposto dal Ministero, la discussione dovrà svolgersi su un testo nuovo che tenga conto delle proposte della Commissione.

Tale testo importa come novità, l'urgenza di coprire un rischio nuovo, aggiunto a tutti i rischi precedentemente previsti. Sempre all'articolo 3 si è aggiunto infatti un n. 6) riguardante gli aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, che rendano economicamente insoste-

nibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

In sostanza, si vorrebbe adottare una misura che tranquillizzi di fronte a quelle forniture che gli importatori esteri desiderano che siano a prezzo fisso, nonostante si tratti di forniture, come espletamento, a lunga scadenza. Se in una fornitura, che duri uno, due, tre anni, si vengono a verificare degli aumenti di costi, ciò comporterebbe una differenza rilevante, che potrebbe compromettere gli esportatori italiani, i quali dovrebbero affrontare così un rischio troppo grave. Entro certi limiti tale rischio verrebbe coperto dalle attuali disposizioni di legge.

Ai soli fini di una prima illustrazione del disegno di legge in discussione, credo che ciò che ho esposto possa essere sufficiente, e penso che per le decisioni che la Commissione vorrà prendere occorra fare un esame del disegno di legge articolo per articolo attraverso una comparazione della legge che si vuole modificare con gli articoli del nuovo testo.

L'onorevole Ministro, con la sua esperienza tecnica, potrà dare quei chiarimenti necessari, perchè ogni collega possa essere sufficientemente informato, durante tale comparazione diretta.

Personalmente, dall'esame che ho fatto, dallo studio che ho potuto fare nel poco tempo concessomi, ho riportato l'impressione che il disegno di legge in discussione — frutto dell'esperienza di tre anni di applicazione della precedente legge — sia idoneo agli effetti di aumentare la garanzia, e perchè sia effettuata la copertura del rischio e siano tolti tutti gli inceppamenti di carattere tecnico e giuridico, che metterebbero la legge stessa in condizione di non poter funzionare. In linea generale sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

BUSONI. Dichiaro che, in linea di massima, la mia parte politica è favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, in quanto esso tende ad un incremento del volume delle esportazioni del Paese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

TITOLO I

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente ».

Il relatore ha proposto di far precedere la dizione dell'articolo nel testo ministeriale dal seguente nuovo comma:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

" L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'articolo 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura " ».

BUSSI, *relatore*. Le cause dei rischi prima previste erano cinque, adesso sono sei, e cioè è compreso tra esse il rischio del prezzo fisso per forniture a lunga scadenza.

CARLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Proprio in questi giorni il Governo del Pakistan ha messo all'asta due grandi impianti per i fertilizzanti. Hanno concorso tutti i gruppi più qualificati, e sono rimaste in lizza due società. Il gruppo italiano è stato riconosciuto superiore, ma è stato preferito il gruppo estero perchè ha accettato di attenuare il rischio del prezzo fisso.

PRESIDENTE. Metto in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, nel testo ministeriale, che diverrà, pertanto, secondo comma:

« Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

" Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente " ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

« Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato pagamento della fornitura, purchè non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio di cui al n. 5 del comma precedente, quando acquirente ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare ed il pagamento sia garantito dallo Stato.

La copertura del rischio di cui al n. 4 del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'articolo 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante ».

Procederemo alla discussione ed alla votazione di questo articolo per parti separate.

Pongo in votazione l'articolo 2 fino a tutto il punto 5) del primo comma del nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 955.

(*È approvato*).

A questo punto il relatore propone un nuovo punto 6) così formulato:

« 6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 955, il relatore ha proposto delle modifiche nel senso che dopo la parola « acquirente », siano introdotte le altre « o garante » e che, conseguentemente, dopo

le parole « ad importare » vengano inserite le altre « o a garantire il pagamento ».

Pertanto il nuovo comma andrebbe così formulato:

« Il mancato pagamento della fornitura, purchè non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali è equiparato al rischio di cui al n. 5 del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto, infine, ai voti gli ultimi due commi del nuovo testo dell'articolo 3 della legge numero 955.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'intero articolo 2 con le modificazioni introdotte.

(*È approvato*).

Art. 3

L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.

(*È approvato*).

A questo articolo il relatore ha proposto la inserzione di un nuovo comma aggiuntivo così formulato:

« Per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso » le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intiero articolo 3 quale risulta dopo le modificazioni apportate.

(*È approvato*).

Art. 4.

Fra il sesto comma ed il settimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembe 1953, n. 955, è inserito il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'articolo 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito ».

Il relatore ha proposto per l'articolo 4 il seguente nuovo testo:

« L'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

" Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La disposizione del comma precedente si ap-

plica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'articolo 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.

Nei casi di cui al n. 6 dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verrà effettuata nei modi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4 " ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

TITOLO II.

Art. 5.

L'articolo 21 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258 e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

BUSSI, *relatore*. Ringrazio i colleghi. Vorrei aggiungere, però, che ero disposto a condividere in anticipo la fiducia dimostratami. Non sono state chieste, infatti, delucidazioni su tutti gli articoli, il che lascia pensare che gli articoli stessi fossero stati predisposti adeguatamente; ero preparato, però, a fornire tutte le spiegazioni del caso per quel che riguarda il parallelismo fra gli articoli vecchi e gli articoli nuovi.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari